



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 1/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditori:**

**Dipendenti:** Sig. **Granato** Vincenzo, nato a Napoli il 06/11/1947 matr. n.11545 ; Sig. **Dell'Aprovitola** Luigi, nato a Roma il 29/04/1950 matr. n. 12818 ; Sig.ra **Gentile** Rosa nata a Grumo Nevano il 11/09/1940 matr. n. 12419 ; Sig. **De Franchis** Romeo nato a Napoli il 03/12/1950 matr. n. 12922 ; Sig.ra **Nappi** Anna, nata a Marzano di Nola il 17/12/1950 matr. n. 10227 ; Sig.ra **Rega** Rita nata a Nola il 28/08/1944 matr. n. 10889 ; Sig.ra **Galasso** Rosanna nata a Cicciano il 03/11/1948 matr. n. 12945 ; Sig. **D'Avanzo** Felice, nato a Cicciano il 22/05/1956 matr. n. 11779;

Avvocati: **Turrà Sergio-Vallifuoco** Daniela Via G. Sanfelice, 24 NAPOLI

**Oggetto della spesa:** Differenze retributive, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 244131 del 07/04/2014 (prat.n. 5557/13 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.1996/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - pubblicata il 17.02.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza de'Avv.to Turrà Sergio in forma esecutiva in data 19.03.2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento dei separati ricorsi poi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di €. 11.081,88 a favore di Granato Vincenzo, €. 8.985,84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi, €.9.057,29 a favore di Gentile Rosa, €.11.081,88 a favore di De Franchis Romeo, €.11.081,88 a favore di Nappi Anna, €.5.156,99 a favore di Rega Rita, €.5.936,04 a favore di Galasso Rosanna, €.5.734,56 a favore di D'Avanzo Felice a titolo di differenze retributive,interessi legali, rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando quest'ultime in €. 2.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

*(punto 3 del dispositivo)*

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 396030 del 10/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione delle somme a titolo di oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per ogni singolo ricorrente, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 592578 del 09/029/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato i predetti importi;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.1996/2014 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - pubblicata il 17.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 19.03.2014.

**TOTALE DEBITO** €. 81.462,16**Dipendenti:****Granato Vincenzo** matr. n. 11545

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€. 5.778,41
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ . 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 3.644,91
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	<u>€. 1.369,36</u>
<b>Totale</b>	<b>€. 11.081,88</b>

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 1.964,69

€

**Dell'Aprovitola Luigi** matr. n. 12818

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€. 4.694,85
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ . 217,75
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 2.960,90
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	<u>€. 1.112,34</u>
<b>Totale</b>	<b>€. 8.985,84</b>

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 1.592,13

**Gentile Rosa** matr. n. 12419

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€ .4.694,85
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ . 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 2.960,90
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	<u>€. 1.112,34</u>
<b>Totale</b>	<b>€. 9.057,29</b>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(punto 3 del dispositivo)

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. **1.617,32**

**De Franchis** Romeo matr. n. 12922

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€. 5.778,41
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€. 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 3.644,91
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€. 1.369,36
<b>Totale</b>	<b>€. 11.081,88</b>

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. **1.964,69**

**Nappi** Anna matr. n. 10227

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€. 5.778,41
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€. 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 3.644,91
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€. 1.369,36
<b>Totale</b>	<b>€. 11.081,88</b>

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. **1.964,69**

**Rega** Rita matr. n. 10889

Diff. Retributive (salario di anzianità arretrati 2003)	€. 176,16
Diff. Retributive (trattenuta operata nel marzo 2003)	€. 1.167,50
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 2.979,38
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€. 833,95
<b>Totale</b>	<b>€. 5.156,99</b>

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. **473,96**

**Galasso** Rosanna matr. n. 12945

Diff. Retributive (salario di anzianità arretrati 2003)	€. 176,16
Diff. Retributive (trattenuta operata nel marzo 2003)	€. 1.946,55



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(punto 3 del dispositivo)

Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 2.979,38
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€. 833,95
<b>Totale</b>	€. <b>5.936,04</b>

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. **748,75**

**D'Avanzo Felice** matr. n. 11779

Diff. Retributive (salario di anzianità arretrati 2003)	€. 234,96
Diff. Retributive (trattenuta operata nel marzo 2003)	€. 412,01
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€. 3.975,28
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€. 1.112,31
<b>Totale</b>	€. <b>5.734,56</b>

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. **228,21**

Competenze per spese legali Avv.ti **Turrà S.-Vallifuoco D.** €. **2.791,36**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

#### Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 244131 del 07.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 1996 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - pubblicata il 17.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 19.03.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.  
Napoli, 03/11/2014

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente  
dott. Bruno de Filippis



cc  
5557/13  
AVV. DI LASCIO

2 es. cur  
Cura

TRIBUNALE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

STUDIO LEGALE  
Avv. SERGIO TURRÀ  
Patrocini Majorano e Nappi Anna  
Avv. SAERENNA  
NAPOLI - Via G. Galasso, 24  
Tel/Fax 081 551 33 34

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia la seguente

del

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
AG. DI SETTORE DI  
19 MAR 2014  
A.W.  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Granato Vincenzo Dell'Aprovola Luigi

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 6330/13 R.G. LAVORO cui stata riunita quella N.6331/13

COPIA

TRA

Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice tutti elett.te dom. in Napoli presso lo studio dell'avv. Sergio Turrà, chi lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Daniela Vallifuoco, come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, in virtù di procura generale alle liti e provvedimento di incarico, con il quale elett.te domicilio in Napoli

RESISTENTE

9270

CONCLUSIONI: come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con separati ricorsi poi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere stati assunti con contratti a termine da ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ENAIP Campania per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli, per un periodo poi prorogato, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esponevano che la Giunta regionale con delibera n. 4980 del 4-6-1981, aveva disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze dell'Ancifap del personale assunto ai sensi della deliberazione del 16-11-1978; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 erano stati inclusi nell'albo degli operatori della formazione

21 FEB 2014



Nel merito, la domanda è fondata come tale merita accoglimento.

Quanto alla posizione di Granato, Dell'Aprovitola, Gentile, De Franchis e Nappi si osserva quanto segue:

Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/ 82 , *"ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...)* , il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, *semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981"* .

E' incontestato, in particolare, che i ricorrenti sono stati dipendenti, già a decorrere dal novembre 1978 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32), dell'Enaip Campania; che successivamente, già dal settembre 1986, sono stati dipendenti della Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale, per come pure si evince dall'attestato in parola, da cui emerge l'intervenuto passaggio nel "ruolo speciale della Giunta regionale della Campania di cui alla L. reg. 32/84".

E' pertanto pacifico che vennero inquadrati nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al "personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora (pertanto nel luglio 1984) prestino servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio".

Orbene, tanto esposto, va rilevato che con legge 14/91 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza e che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione stabilì , all'art. 4 c. 2 , che :

" La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32 (...) è così integrata: dopo la parola retributivi , aggiungere: (virgola) *ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza*".

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto: *"ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"* , per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986

presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Del resto, incontestata è la circostanza di cui al ricorso secondo la quale, a fronte di ricorso avanzato al Tar da parte di colleghi dei ricorrenti, la Regione, nel marzo del 2003 ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 1/9/86 fino al 31/3/2003.

Peraltro tale importo, benché in ritardo, è stato integralmente erogato a Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice.

Risulta pertanto provato il diritto dei ricorrenti Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna al pagamento dell'importo richiesto.

Deve, quindi, affermarsi il diritto di Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna al pagamento dovuto per effetto del riconoscimento del salario di anzianità, già corrisposto dall'Enaip al ricorrente, con riguardo al periodo dal settembre 1986 al marzo 2003.

Ne consegue l'accoglimento della domanda.

Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dai ricorrenti ed allegati al ricorso che appaiono redatti secondo corretti criteri contabili, a tenore dei quali l'importo finale risulta calcolato sul fondamento dell'ammontare del salario di anzianità corrisposto dall'Enaip nel 1986, pari a lire 46.664 mensili, e poi al corrispondente valore in euro, per tredici mensilità.

La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma di

- euro 11081.88 a favore di Granato Vincenzo
- euro 8985.84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi
- euro 9057.29 a favore di Gentile Rosa
- euro 11081.88 a favore di De Franchis Romeo
- euro 11081.88 a favore di Nappi Anna

corrispondente all'incremento discendente dalla "anzianità pregressa" per il periodo dal settembre 1986, primo mese di immissione nei ruoli regionali, al marzo 2003, mese del riconoscimento del diritto, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito (a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 14/1991) fino all'effettivo soddisfo, da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice hanno invece chiesto 1) il pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposto nel marzo 2003; 2) il pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art.L.2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004; 3) la restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003.

La convenuta, costituitasi tardivamente, non ha specificamente contestato le deduzioni dei ricorrenti, anzi: ha argomentato sull'insussistenza di un diritto che ad essi aveva già riconosciuto.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i "*fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda*" il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue "*difese di fatto*"; deve parimenti proporre le sue "*difese in diritto*".

Per queste ultime (le "*difese in diritto*") non opera il principio di non contestazione (nel senso che non si determina alcuna preclusione), atteso che la qualificazione giuridica dei fatti e l'esatta applicazione della legge ricadono nella tipica attività di *jus dicere* del giudice, il quale in ciò non è vincolato dall'eventualità che sul punto vi sia una contestazione del convenuto (ovvero dell'attore se ciò riguarda l'eccezione sollevata dal convenuto). Parimenti non opera alcuna stabilità o irrevocabilità della posizione assunta sul punto dalle parti, le quali pertanto – sia convenuto che attore – possono sempre modificare tali difese di diritto diversamente qualificando i fatti o proponendo una diversa interpretazione della legge.

Invece, con la prospettazione di "*difese di fatto*" il convenuto si pone in una posizione di contestazione con l'allegazione di fatti ulteriori a fondamento delle eccezioni sollevate ovvero a controprova indiretta dell'insussistenza dei fatti allegati dall'attore. Queste difese in fatto allargano l'area dei fatti potenzialmente rilevanti in causa ed autorizzano l'attore a dedurre a sua volta una prova contraria all'udienza di discussione. Per la proposizione delle difese di fatto non è prevista una vera e propria decadenza che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. riserva solo all'indicazione dei mezzi di prova. Ma in realtà questa decadenza viene comunque indirettamente in rilievo, perché le difese in fatto del convenuto sono destinate ad essere supportate dalle risultanze di mezzi di prova che il convenuto è tenuto ad indicare tempestivamente (nella memoria di costituzione), salva la mancata contestazione dell'attore. E' solo per la contestazione dei "*fatti affermati dall'attore*" che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone un onere specifico: il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761), intervenendo sul tema, hanno ritenuto che per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente – perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza – bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, I comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel

momento non contestati. Risulta così confutata l'opposta tesi, in passato affermata dalla giurisprudenza, secondo cui il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma non anche la mancata specifica contestazione di fatti allegati dall'attore e, quindi, non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti adottati a fondamento della domanda anche in grado di appello; orientamento questo che, affermando la indiscriminata provvisorietà della non contestazione e della persistente sua revocabilità in ogni fase del giudizio di merito, mal si conciliava con le caratteristiche di concentrazione ed immediatezza che connotano il processo del lavoro. Solo per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (ossia fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti, questi sì costitutivi del diritto azionato) – hanno precisato ancora le Sezioni Unite – la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso, però, non si determina alcuna preclusione (quale quella desumibile dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ.) perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. Si tratta di mero atteggiamento difensivo del convenuto, i cui eventuali mutamenti rilevano solo come argomenti di prova.

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Devono, pertanto, ritenersi pacifici i fatti storici non contestati dalla società.

La Regione va dunque condannata a corrispondere:

- € 5156.99 a Rega Rita,
- € 5936.04 a GALasso Rosanna
- € 5734.56 a D'Avanzo Felice

Ritenendo correttamente formulati gli incontestati conteggi da essi prodotti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in solido, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice nei confronti della Regione Campania con ricorso depositato in data 26.2.2013, così provvede:

in accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento della somma di

- euro 11081.88 a favore di Granato Vincenzo
- euro 8985.84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi
- euro 9057.29 a favore di Gentile Rosa
- euro 11081.88 a favore di De Franchis Romeo
- euro 11081.88 a favore di Nappi Anna
- €. 5156.99 a Rega Rita,
- €.5936.04 a Galasso Rosanna
- €.5734.56 a D'Avanzo Felice

- condanna altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidando quest'ultime in euro 2200,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Napoli, 17.2.2014

Il Giudice

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

ATTORNI

Tutti Valli-proco  
Napoli, 27 FEB. 2014

V° per a  
Napoli, 27 FEB. 2014  
IL CANCELLIERE



F. J.

STUDIO  
Avv. SEY  
Patrocinio  
Avv. S.  
NAPOLI  
Tel/Fax

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del rapp.te legale p.t. , con sede alla  
Via S. Lucia 81, in Napoli.**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI  
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA  
CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE  
SEZIONE DI DIRITTO SOCIETARIO  
PASCONE MARIA FORTUNA  
19 MAR 2014

AL GIUDIZIARIO  
ALLEGATA ALBERTO



LEGATE  
HO T  
istituto s.  
CINA UI  
a G. Sa. feli  
081 551 33 5..

**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-  
Numero 1996/2014  
Dipendenti Granatao vincenzo ed altri  
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.**

Diritti e onorari			2.200,00
			<u>2.200,00</u>
CPA	4%	2.200,00	<u>88,00</u>
			2.288,00
IVA	22%	2.288,00	503,36
TOTALE FATTURA			<b>2.791,36</b>
RITENUTA	20%	2.200,00	440,00
NETTO A PAGARE			2.351,36